

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1166)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BLOISE, CASTELLACCIO, CATELLANI, CELIDONIO, BARDI**
e **CIPELLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1970

Compenso per lavoro straordinario agli insegnanti assegnati per i compiti
di segreteria degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 2 dicembre 1967, n. 1213, concernente l'impiego di personale direttivo e docente della scuola elementare in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria, è stata prevista, tra l'altro, l'assegnazione di insegnanti elementari, per i compiti di segreteria e con responsabilità e competenze specifiche, agli uffici di ispettorato scolastico e di direzione didattica.

Si è, così, data sistemazione a una materia che era stata gradualmente elaborata in sede amministrativa a seguito della complessità dei compiti sempre più vasti, sul piano quantitativo e qualitativo, affidati agli uffici scolastici locali, nell'ultimo ventennio.

Invero, con circolare 30 settembre 1948, n. 82656, il Ministero della pubblica istruzione aveva autorizzato il comando di un insegnante elementare presso ogni ufficio di direzione didattica e di ispettorato scolastico con generiche mansioni di carattere burocratico (tenuta dell'archivio e del protocollo, copia di atti, ecc.); e con circolare 15 giugno 1962, n. 29635, il Ministero stesso aveva disposto il comando di un secondo inse-

gnante presso gli ispettorati scolastici con più di 650 insegnanti di ruolo e presso le direzioni didattiche aventi in organico più di 80 posti di insegnante di ruolo.

La natura dei compiti degli insegnanti contemplati nelle predette circolari è stata configurata con maggior precisione dall'articolo 2 della su citata legge n. 1213 del 1967. Detti compiti, poi, sono stati dettagliatamente determinati con circolare ministeriale 30 luglio 1968, n. 8858/34, emanata previo parere della terza sezione del Consiglio superiore.

L'anzidetta circolare, dopo aver precisato che i compiti sono da riferire al lavoro di ufficio della segreteria o dell'ispettorato scolastico o della direzione didattica, e dopo averli enumerati:

tenuta del protocollo e conservazione degli atti d'ufficio;

copia di atti d'ufficio e spedizione della corrispondenza;

compilazione dei registri e degli schedari degli insegnanti comunque dipendenti dal circolo o ad esso assegnati;

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

richiesta, consegna agli insegnanti e conservazione delle pagelle, dei libretti scolastici e delle cedole librarie;

catalogazione e immatricolazione dei sussidi didattici e dei libri delle biblioteche scolastiche;

carico e scarico e conservazione dei saggi dei libri di testo;

registrazione delle presenze e delle assenze degli insegnanti;

rilevamento dei dati statistici;

aggiornamento dell'anagrafe scolastica;

verbalizzazione delle riunioni degli insegnanti;

predisposizione e rilascio dei certificati di studio;

tenuta della contabilità delle somme che a qualsiasi titolo siano amministrate dallo ispettore scolastico,

ha chiarito che agli insegnanti in discorso continuano ad essere applicate le norme di stato giuridico e di trattamento economico per gli insegnanti impiegati in attività di insegnamento, ed ha stabilito l'orario di ufficio in cinque ore giornaliere.

Questo orario — si legge nella su citata circolare 30 luglio 1968, n. 8858/34 — « lievemente maggiorato rispetto a quello cui sono tenuti gli insegnanti di classe, trova ragion d'essere nella circostanza che agli insegnanti segretari, sgravati degli obblighi dell'insegnamento, viene mantenuta la corresponsione del compenso previsto dall'articolo 16 della legge 13 marzo 1958, n. 165, compenso che, come è noto, è riferito alle prestazioni oltre l'orario degli insegnanti che

svolgono attività di istituto (correzione dei compiti, elaborazione delle lezioni, ecc.) ». Senonchè l'attività degli uffici di segreteria è talmente vasta e complessa che, se gli insegnanti segretari limitassero l'orario giornaliero di lavoro a cinque ore, si avrebbe la paralisi del servizio scolastico. Essa attività è, poi, diversa da quella per la quale agli insegnanti che hanno la classe viene corrisposto il compenso cui innanzi si accennava. L'insegnante di classe corregge i compiti, elabora le lezioni, compila il registro di classe, eccetera, al di fuori dell'orario d'obbligo, cioè con una libertà di scelta e di determinazione dei momenti e dei limiti temporanei dello svolgimento di queste attività, che, invece, non è riconosciuta, nè è riconoscibile, data la natura burocratica dell'ufficio cui è addetto, all'insegnante assegnato per i compiti di segreteria.

È necessario, perciò, riconoscere agli insegnanti segretari il diritto a un compenso per il lavoro prestato in eccedenza al normale orario di servizio cui essi sono tenuti. Detto riconoscimento, peraltro, va adeguato alla particolare natura dei servizi affidati alle direzioni didattiche e agli ispettorati scolastici e con riferimento allo stato giuridico ed economico stabilito dalla legge 2 dicembre 1967, n. 1213, per gli insegnanti segretari. Di conseguenza, tenuto presente che la qualità e la quantità di lavoro varia da ufficio ad ufficio a seconda del numero delle dipendenti istituzioni educative e degli orari in cui esse funzionano, la misura del compenso non può essere determinata che a titolo forfettario.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Agli insegnanti addetti ai compiti previsti dall'articolo 2 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, a decorrere dal 1° ottobre 1969 è corrisposto un compenso per lavoro straordinario in misura forfettaria mensile da retribuire con le modalità e i criteri previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 2.

Gli insegnanti di cui al precedente articolo, assegnati alle direzioni didattiche, hanno diritto a un compenso ragguagliato a dieci ore mensili per circoli con non più di trenta classi di scuola pubblica in organico, a venti ore mensili per circoli che comprendano da trentuno a sessanta classi, a trenta ore mensili per circoli di oltre sessanta classi.

Il predetto compenso è maggiorato in ragione di dieci oppure di quindici ore mensili qualora il circolo abbia, rispettivamente, fino a sei o più di sei classi per doposcuola; di dieci oppure di quindici ore mensili nel caso che presso il circolo funzionino, rispettivamente, fino a sei o più di sei classi per doppio turno.

Qualora esista il triplo turno il compenso è maggiorato di trenta ore mensili.

È attribuito un compenso di trenta ore mensili qualora nel circolo funzionino istituzioni di scuola per adulti: corsi serali di scuola popolare, centri di lettura, centri sociali di educazione permanente, scuola estiva, scuola festiva, scuole reggimentali, scuole per carcerati, eccetera. In quest'ultimo caso, esulando l'attività dell'insegnante dai compiti di istituto della direzione didattica, il compenso è dovuto al di fuori di eventuali massimali stabiliti dalla legge.

Art. 3.

Gli insegnanti di cui all'articolo 1, assegnati agli ispettorati scolastici, hanno diritto a un compenso ragguagliato a venti ore men-

sili per circoscrizioni scolastiche fino a sei circoli, a trenta ore mensili per circoscrizioni da sette a dodici circoli, a quaranta ore mensili per circoscrizioni di oltre dodici circoli.

Il predetto compenso è maggiorato di venti ore mensili se nella circoscrizione esistono circoli con sezioni di doposcuola o con classi in doppio turno.

Qualora nella circoscrizione esistano circoli con triplo turno il compenso è maggiorato di trenta ore mensili.

Qualora esistano nella circoscrizione scuole private materne od elementari è attribuito un compenso di trenta ore mensili.

Qualora nella circoscrizione funzionino istituzioni di scuola per adulti è attribuito agli insegnanti contemplati nel presente articolo il medesimo compenso previsto, allo stesso titolo, per gli insegnanti di cui al precedente articolo 2.

In quest'ultimo caso il compenso è dovuto al di fuori di eventuali massimali stabiliti dalla legge.

Art. 4.

La corresponsione del compenso di cui alla presente legge è effettuata per undici mesi all'anno e solo in relazione ai giorni di effettivo servizio.

Art. 5.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1969 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Alla maggiore spesa a carico dell'esercizio 1970 si farà fronte mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.